

Quando la Giustizia militare prende esempio dal Ticino

Autor(en): **Carminé, Gionata**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista Militare Svizzera di lingua italiana : RMSI**

Band (Jahr): **90 (2018)**

Heft 4

PDF erstellt am: **21.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-846885>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Quando la Giustizia militare prende esempio dal Ticino

L'Ulteriore Sviluppo dell'Esercito (USEs) ha, tra le altre cose, condotto a una ristrutturazione della Giustizia militare. Parte dell'esperienza accumulata in Ticino negli ultimi anni è servita da spunto per riorganizzare la Giustizia militare a livello nazionale. Dettagli.

capitano Gionata Carmine

Giudice istruttore contrattuale
e sostituto capo GI regione 1

Nelle sue ultime edizioni, la Rivista Militare della Svizzera di lingua italiana ha dato ampio spazio alle conseguenze dell'USEs per i militi di lingua madre italiana. In particolare in relazione allo scioglimento di quella che fu l'unica grande formazione trilingue dell'Esercito: la Brigata fanteria di montagna 9.

In questo periodo di profondi mutamenti, un cambiamento altrettanto importante – ancorché sconosciuto ai più – è stato la riorganizzazione della Giustizia militare (GM). Una ristrutturazione resa necessaria non solo per adattarsi alla nuova struttura dell'esercito, ma altresì per porre rimedio e colmare alcune criticità procedurali e alcune lacune legate alla separazione dei poteri e derivanti dalla vecchia struttura che vedeva i tribunali legati alle grandi unità. Proprio in questo senso, parte dell'esperienza accumulata a sud delle alpi è stata applicata all'insieme del territorio nazionale.

Prima di entrare nei dettagli, vale la pena ricordare che la GM è l'autorità competente per giudicare sia le infrazioni penali militari commesse dai militi in servizio, sia alcune infrazioni legate al servizio ma commesse al di fuori dello stesso.

Essa prevede tre gradi di giudizio: i Tribunali di prima istanza (TM), i Tribunali d'appello (TMA) e il Tribunale di cassazione (TMC). Diversamente dalla giustizia penale non militare, vi è ancora distinzione tra l'autorità inquirente e l'au-

torità requirente. L'accusa è sostenuta dagli Uditori, mentre l'istruzione penale è condotta dai Giudici istruttori (GI). Questa premessa fatta e onde evitare di tediare i non giuristi con termini e argomenti degni del miglior azzecca-garbugli, il presente articolo si limiterà a una presentazione dei cambiamenti principali avvenuti in seno alla GM.

Scissione della GM dal resto dell'Esercito (art. 4 O-GM¹)

Il primo grande cambiamento introdotto dall'USEs è stata la separazione della GM dal resto dell'Esercito attraverso la creazione di un'unità autonoma posta sotto il comando diretto dell'Uditore in capo, br Stefan Flachsmann. Questa scissione si era resa indispensabile al fine di garantire la totale indipendenza della GM ed evitare uno scenario nel quale – seppur da un punto di vista puramente teorico – il controllore fosse gerarchicamente subordinato al controllato.

Diminuzione del numero di TM e semplificazione della competenza (art. 19 O-GM)

La GM aveva già adattato la propria struttura con l'avvento di Esercito XXI. Lo scioglimento di numerose divisioni, brigate, reggimenti e battaglioni aveva infatti portato alla dissoluzione degli allora Tribunali di divisione e condotto alla creazione di otto Tribunali di prima istanza (TM 1, 2 e 3 di lingua francese; TM 4, 5, 6 e 7 di lingua tedesca; TM 8 di lingua italiana).

Per la prima istanza, ad eccezione del TM 8, la competenza era dettata, oltre che dalla lingua dell'imputato, anche dalla sua incorporazione.



cap Gionata Carmine

Con l'avvento dell'USEs la struttura dei TM è stata nuovamente adattata e conta ora solo tre tribunali di prima istanza (ovvero il TM 1 di lingua francese, il TM 2 di lingua tedesca e il TM 3 di lingua italiana). Prendendo esempio da quanto fatto in passato dal TM 8, il criterio dell'incorporazione è infatti venuto meno e la competenza dei TM si basa unicamente sulla lingua dell'imputato.

Presidente I TM1:

col Anne-Sophie Guillaume
sost: ten col Jean-François Lechot

Presidente I TM2:

col Gian Moeri
sost: ten col Patrick Fluri

Presidente I TM3:

col Mario Bazzi

Creazione delle regioni Uditori e delle regioni GI (art. 17 O-GM)

Oltre a vedere il loro numero ridotto, i TM hanno subito un'importante modifica strutturale.

Se infatti con la vecchia organizzazione gli Uditori e GI risultavano militarmente incorporati all'interno dei differenti TM (e pertanto gerarchicamente subordinati ai presidenti di tribunale) essi sono ora incorporati all'interno delle nuove regioni Uditori e regioni GI (una per regione linguistica) agli ordini dei Capi Uditori, rispettivamente dei Capi GI.

Questa trasformazione, oltre che porre fine a un legame gerarchico tra tribunale e accusa, ha il pregio di porre Uditori e GI in una posizione d'indipendenza gerarchico-militare nei confronti dell'Uditore in capo. Uditori e GI rispondono, infatti, unicamente ai loro rispettivi capi regione.

Regione 1 (FR)

Capo Uditori: col Patrick Burkhalter –
sost: magg Dario Nikolic

Capo GI: ten col Ludovic Schmied –
sost: Cap Gionata Carmine

Regione 2 (DE)

Capo Uditori: col Jörg Frei –
sost: ten col Martin E. Looser

Capo GI: ten col Cornel Borbely –
Sost: magg Dominik Fantoni

Regione 3 (ITA)

Capo Uditori e GI:
Col Samuele Quattropani –
sost: ten col Stefano Grisanti

L'esperienza ticinese

La creazione dei nuovi grandi TM 1 e TM 2, oltre alle regioni Uditori 1 e 2 e regioni GI 1 e 2, ha posto la milizia di fronte al problema della gestione del grande volume di incarti da parte dei capi delle regioni e dei presidenti da parte dei miliziani. In passato, la relazione tra Uditori e GI era mediata dall'Uditore responsabile. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto gli incarti trasmessi dai GI al termine delle loro inchieste, decideva l'attribuzione degli stessi ai differenti

Uditori incorporati in seno al tribunale. In questa struttura, i GI non erano pertanto a conoscenza dell'Uditore cui sarebbe stato trasmesso l'incarto al termine dell'istruzione.

Considerato invece il numero più contenuto di incarti in italiano, la figura dell'Uditore responsabile fu rapidamente abbandonata dall'ex TM 8, che contrariamente agli altri TM preferì procedere direttamente all'attribuzione di un determinato numero di GI a ogni singolo Uditore creando delle sorte di *mini team* all'interno dell'organizzazione del TM8.

Per ovviare al problema dell'impossibilità per i nuovi capi regione di gestire e smistare centinaia d'incarti come fatto in passato dagli Uditori responsabili – carico di lavoro difficilmente compatibile con l'attività privata e che richiederebbe dei Capi regione professionisti – si è pertanto generalizzata la positiva esperienza ticinese. A partire dal 1° gennaio 2018, tutte le regioni Uditori e GI hanno così introdotto il concetto dell'attribuzione diretta degli incarti e dei binomi fissi Uditori-GI. Questa novità, oltre ad avere il pregio d'incentivare una migliore comunicazione tra le parti

e condurre a un incremento nella qualità degli incarti (a piena soddisfazione degli stessi Uditori), permette altresì di continuare a fare affidamento interamente sulla milizia.

In conclusione

Considerata la sua recente entrata in vigore e in assenza quindi di una vera e propria "prova del fuoco" è difficile esprimersi sulla reale efficacia della riorganizzazione della GM.

Quello che è certo è che questa ristrutturazione ha permesso di concretare almeno due dei nove principi generali della condotta in combattimento: la semplicità e la concentrazione delle forze.

Ne risulta una struttura più indipendente, più snella e razionale nel suo funzionamento.

Questo anche grazie all'esperienza maturata da tutti i membri italo-foni che hanno servito in questi anni in quello che fu, ormai, l'ex TM 8. Quando si dice che i "ticinesi son bravi soldati (...)". ♦

NOTE:

1 Ordinanza sulla giustizia militare del 22 novembre 2017 (O-GM; RS 516.41)

La recluta GM (art. 6 segg. O-GM)

Sei interessato alla possibilità di svolgere il servizio militare in seno alla Giustizia militare?

Invia la tua candidatura completa all'Ufficio dell'Uditore in capo, a.c.a. Reto Tritten, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna – reto.tritten@oa.admin.ch.

Per ulteriori informazioni: www.oa.admin.ch, +41 58 464 33 02

Condizioni d'incorporazione

Licenza o master in diritto, aver completato la scuola reclute, aver svolto almeno due SIF e avere uno spiccato interesse e motivazione per il diritto penale.

eco2000



Ingegneria naturalistica e opere forestali

Ing. Alberto Ceronetti

Riva San Vitale - Lugano www.eco2000.ch